

A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi



Reggio Emilia, lì 21/02/2025

CIRCOLARE N. 15/2025

Approfondimento

Oggetto: Erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore: deduzione anziché detrazione

Of counsel

Dott. Sandro Guarnieri

Dott. Marco Guarnieri

Dott. Corrado Baldini

Dott. Paolo Fantuzzi

Dott.ssa Clementina Mercati

Dott.ssa Sara Redeghieri

Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

Dott. Daniele Pecora

Dott.ssa Veronica Praudi

Dott.ssa Federica Lusenti

Dott. Andrea Friggeri

Dott. Matteo Giovannini

Avv. Francesca Palladi

L'art. 1 decimo comma della legge 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto nel TUIR il nuovo art. 16-ter che ha riordinato a partire dal 2025 le detrazioni per oneri riducendole drasticamente per i contribuenti con reddito superiore ad Euro 75.000.

In pratica per tali soggetti sono sostanzialmente previsti due limiti:

- quello stabilito da ciascuna norma agevolativa (che può consistere in un determinato importo massimo di spesa o di detrazione);
- il limite massimo di spesa introdotto dal nuovo art. 16-ter che si ottiene moltiplicando l'importo "base" di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero dei figli fiscalmente a carico.

L'importo "base" è pari a:

- 14.000,00 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000,00 euro, ma non superiore a 100.000,00 euro;
- 8.000,00 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000,00 euro.

I coefficienti da applicare all'importo "base" in base al numero dei figli a carico sono i seguenti:

- 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.

Così, ad esempio, per un contribuente con un reddito complessivo pari a 80.000,00 euro, il limite massimo di spesa detraibile sarà pari a:

- 7.000,00 euro (14.000,00 euro × 0,50), se non ha figli (o ne ha, ma non sono fiscalmente a carico);
- 9.800,00 euro (14.000,00 euro × 0,70), se ha un figlio fiscalmente a carico;
- 11.900,00 euro (14.000,00 euro × 0,85), se ha due figli fiscalmente a carico;
- 14.000,00 euro, se ha un figlio disabile o più di due figli, fiscalmente a carico.

SGB & Partners

Sede legale

Via Meuccio Ruini, 10

42124 Reggio Emilia

CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069

Fax +39 0522 941885

Mail info@sgbstudio.it

Web www.sgbstudio.it



Subiranno la riduzione tutte le detrazioni contemplate dal sistema tributario italiano e, in particolare per quanto qui interessa, **tutte le detrazioni spettanti per le erogazioni liberali erogate agli Enti del Terzo Settore.**

Per evitare l'impatto del suddetto taglio delle detrazioni, i contribuenti interessati a fare beneficenza potrebbero approfittare della facoltà, prevista dall'art. 83 del Codice del Terzo Settore (legge 3.7.2017 n. 117), di **optare, in luogo della detrazione del 30% o 35% della spesa nel limite di spesa annuo di 30.000 euro, per la deduzione dal reddito complessivo fino al limite massimo del 10% di tale reddito.**

La possibilità di scelta è consentita per le liberalità a questi soggetti:

- Onlus (articolo 10, Dlgs 460/1997) iscritte negli appositi registri, il cui elenco è disponibile anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- Organizzazioni di volontariato (Odv) iscritte nei registri di cui alla legge 266/1991;
- Associazioni di promozione sociale (Aps), iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti (articolo 7, legge 383/2000);
- Enti iscritti al Runtts, che quindi hanno acquisito la qualifica di Enti del Terzo Settore (Ets) introdotta dall'articolo 26, comma 1, lettera i, del DI 73/2022).

L'Agenzia delle Entrate ha ribadito (circolari 14/E e 15/E del 2023) che la scelta tra l'uno o l'altro beneficio fiscale è ad esclusiva discrezione del contribuente.

Si può ragionevolmente, ritenere che per i contribuenti con redditi elevati sia quasi sempre preferibile scegliere la deduzione in luogo della detrazione, giacché nessuna detrazione supera il 43%, ovvero l'aliquota marginale Irpef per il reddito imponibile che eccede i 50.000 euro. A ciò si aggiunga anche il fatto che scegliendo la deduzione non si "impegna" il plafond disponibile che può essere usato per altri oneri detraibili.

Facciamo un esempio:

Contribuente senza figli con reddito superiore a 100.000 euro.

La detrazione massima è Euro 4.000 (8.000x0,5).

In caso di donazione di 5.000 euro ad una Odv (detrazione 35% della spesa) l'importo detraibile sarebbe 1.750 euro (5.000x35%) ridotto a 1.400 euro (4.000x35%) in quanto 4.000 euro è il limite massimo di spesa. Inoltre si perde la detrazione sugli ulteriori 1.000 euro.

Se, invece, si sceglie la deduzione, si può arrivare ad un beneficio di 2.150 euro (5.000x43%), lasciando liberi i 4.000 euro per altri oneri detraibili.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

SGB & Partners - Commercialisti